

A.C. 2433 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Ordine del giorno

Seduta di Martedì 17 giugno 2014

La Camera,

premessi che:

il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), come evidente all'indirizzo web della Ragioneria Generale dello Stato, «è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche», nato in collaborazione con la Banca d'Italia e l'ISTAT, come previsto dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009;

il Sistema Informativo ha l'obiettivo di rendere accessibile e trasparente la rilevazione dell'andamento dei conti pubblici, migliorandone la conoscenza da un punto di vista quantitativo e qualitativo, nonché apportando miglioramenti nell'ottica della «tempestività»;

l'obiettivo del Sistema è stato in passato, e lo è tuttora, quello di uniformare le differenze tra i sistemi contabili adottati dai vari comparti delle pubbliche amministrazioni, senza che ciò incida sul bilancio degli enti;

la vasta disponibilità di informazioni raccolte dal Sistema Informativo risulta essere a vantaggio degli stessi enti coinvolti nel monitoraggio, ed anche, e soprattutto, a vantaggio dei cittadini «che, attraverso la banca dati SIOPE, possono conoscere l'importo e la natura economica degli incassi e dei pagamenti di tutte le amministrazioni pubbliche»;

il compito di gestire il Sistema Informativo è stato affidato, con convenzione sottoscritta il 1° marzo 2003, alla Banca d'Italia, considerando il ruolo svolto dalla stessa nel gestire i servizi di tesoreria o di cassa degli enti pubblici;

nonostante l'importanza e la struttura del servizio, come sopra descritto, il sito web del sistema SIOPE è disponibile, ad oggi, al pubblico nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, come un tradizionale ufficio, previa registrazione;

l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge in esame, come modificato dal Senato prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia siano liberamente accessibili e in formato aperto, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

a partire dal 16 giugno 2014 la banca dati del Sistema Informativo è liberamente accessibile all'indirizzo www.siope.it, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge in esame, come disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 47989 del 30 maggio 2014;

sulla base della legislazione attuale, la consultazione e l'utilizzo dei dati è consentita liberamente a cittadini e amministrazioni, senza limitazione alcuna;

all'interno del portale vengono rilasciati, attualmente, sotto forma di dati aperti della Ragioneria generale dello Stato dati di SIOPE in forma solamente aggregata, relativi al totale degli incassi e i pagamenti annui di raggruppamenti omogenei di enti pubblici;

l'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014 prevede la fruizione dei dati SIOPE da parte delle amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali anche in formati diversi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2 del medesimo decreto, secondo le modalità previste dall'articolo 50, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2006, n. 82, e che questi dati sono resi disponibili secondo «apposite convenzioni» (articolo 3, comma 2, decreto del

Ministero, 30 maggio 2014);

l'apertura dei dati, come previsto dal decreto-legge in esame, e dal decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze n. 47989, è un importante passo in avanti da parte del Governo e dell'amministrazione centrale dello Stato e rappresenta un'opportunità che in nessun modo va sprecata a causa di una cattiva gestione dovuta ad una limitata comprensione della potenzialità e delle caratteristiche dei dati in formato aperto,

impegna il Governo:

ad aprire i dati SIOPE ed in possesso del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con il massimo dettaglio possibile, non limitandosi ad una loro forma aggregata e non affidando ad apposite «convenzioni» la definizione delle modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni pubbliche;

ad assegnare all'Agenzia per l'Italia Digitale il compito di definire, sentito il dipartimento della ragioneria dello Stato, lo schema di dati e metadati da pubblicare all'interno del sito del Sistema Informativo, in modo da permettere una loro pubblicazione in formato «linked» (lod) tali da permettere elaborazioni e interrogazioni anche da parte di altri sistemi software.

9/2433/3. [Coppola](#), [Quintarelli](#), [Catalano](#), [D'Alia](#), [Gadda](#), [Basso](#), [Galgano](#), [Dallai](#), [Malpezzi](#).